

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Birgit Bragagna
Rag. Stefano Seppi
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Verena Klausner

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte
Dr. Matthias Sepp

Dr. Georg Gas

Circolare

numero:	87i
del:	2014-10-28
autore:	Dr. Birgit Bragagna

A tutti i Comuni interessati

Obbligo di rendicontazione delle somme percepite dal 5 per mille

1 Premessa

A partire dal 2009 i contribuenti italiani possono destinare il 5 per mille dell'Irpef anche a sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza¹.

2 Requisiti per poter fruire dell'elargizione

A differenza degli altri beneficiari di questa agevolazione, i Comuni non devono soddisfare alcun requisito per poter godere di tali elargizioni. Purtuttavia è comunque compito dei Comuni interessati quello di sensibilizzare i propri concittadini affinché, nel momento della compilazione della loro dichiarazione dei redditi, devolvano il 5 per mille dell'imposta al proprio Comune di residenza per la realizzazione di progetti sociali.

3 Rendicontazione

Per garantire che il 5 per mille sia effettivamente utilizzato per finalità istituzionali, i Comuni che ne beneficiano devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite².

Il Ministero dell'Interno con un comunicato³ ha richiamato questo obbligo: in data 17 aprile 2014 sono state accreditate le somme concernenti il 5 per mille dell'Irpef spettanti ai Comuni interessati relative all'anno d'imposta 2011; corre l'obbligo di rendicontare tali contributi entro un anno dal pagamento.

3.1 Predisposizione della rendicontazione

Il Ministero dell'Interno ha riportato⁴ le concrete modalità per predisporre detto rendiconto ed ha stabilito che i Comuni sono tenuti a compilare il modello di rendiconto reso disponibile sul suo sito Internet⁵.

1 Art. 63 bis del DL 25/06/2008 n. 112

2 Art. 63 bis, c. 3, del DL 25/06/2008 n. 112

3 Comunicato del 28/05/2014

4 Circolare n. 8 del 13/07/2011

5 <http://finanzalocale.interno.it/circ/fl8-11.html>

Tale rendiconto deve essere firmato dal Responsabile dei Servizi Sociali, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dall'Organo di revisione economico-finanziaria e deve essere corredato da una relazione, sottoscritta dal predetto Responsabile dei servizi sociali, che illustri - in dettaglio - quanto riportato sinteticamente nel modello di rendiconto.

Le somme stanziare non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità per avvisare che si è beneficiari del 5 per mille.

3.2 Modalità e termini di presentazione del rendiconto ed eventuale invio al Ministero dell'Interno

I comuni destinatari delle somme devono:

- redigere il rendiconto e la relazione entro un anno dal mese in cui viene accreditata la somma presso la competente Sezione provinciale di Tesoreria dello Stato (effettiva percezione dell'importo spettante);
- se destinatari di contributi di importo inferiore a 20.000 € conservare la rendicontazione ai propri atti per 10 anni;
- se destinatari di contributi di importo pari o superiore a 20.000 € trasmettere la rendicontazione completa di tutta la documentazione, entro trenta giorni dalla scadenza prevista per la redazione, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza locale – Piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma.

3.3 Sanzioni

Se i Comuni non adempiono ai suddetti obblighi di compilazione ed eventuale invio entro i termini stabiliti, devono

- riversare all'Erario
- entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo
- l'intero ammontare percepito rivalutato secondo gli indici Istat⁶

Il rimborso è previsto anche quando

- il Comune, che non è tenuto ad inviare il rendiconto in quanto ha goduto di un ammontare di risorse inferiore al limite di 20.000 €, non consegna la documentazione stante l'espressa richiesta del Ministero;
- da un'ispezione risulta che il Comune non ha utilizzato i fondi per fini sociali.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

